

## Ratio ermeneutica del Tributo

**Autore:** Angela Gerarda Fasulo

**In:** Diritto tributario

Il tributo consente la copertura delle spese occorrenti all'organizzazione sociale, previste in funzione dei servizi che vengono forniti al cittadino: pertanto si attua anche senza il consenso dei singoli, discendendo da un assoluto atto di supremazia dell'organizzazione sociale.

Qualunque struttura socialmente organizzata, finalizzata ad attuare specifiche funzioni previste in ordine all'erogazione dei servizi ai cittadini,

sia che le abbia deliberatamente prescelte, siano esse l'atto definitivo di un procedimento a ciò predisposto e pertanto istituzionalmente conferite, deve poter contare su entrate autonome che, generalmente, si attuano solo mediante l'ausilio ed il concorso della volontà dei singoli appartenenti alla comunità, pur sempre discendenti da un atto, normalmente, riferibile ed imputabile all'organizzazione sociale ove i medesimi si vanno a collocare.

Da ciò discende la necessità di ricercare gli strumenti giuridici che consentano l'esercizio di un potere di supremazia che si distacchi, nettamente,

dalla volontà dei soggetti

chiamati a concorrere alle  
spese pubbliche, divenendo, conseguentemente espressione di

una volontà meramente astratta rispetto ai debitori (ovvero ai consociati) in quanto afferenti alla  
medesima organizzazione sociale.

Ciò, senza dubbio alcuno,

rappresenta

il

punto di arrivo di un'articolata evoluzione storica e normativa che  
coincide con la nascita stessa della regolamentazione giuridica del tributo e che  
parte da un particolare excursus storico che ravvede, inizialmente, nel  
tributo la principale entrata di diritto pubblico, finalizzata al concorso alle pubbliche spese  
e, conclusivamente, ab origine,  
retta espressione di un atto di pura e assoluta sovranità.

Si evidenzia, come, nello stato assoluto, in quanto espressione di supremazia, lo Stato impone un tributo a  
prescindere dalle mere  
potenzialità economiche del  
soggetto chiamato ad effettuare il  
pagamento, tenuto  
conto che esso è  
rivolto alla collettività.

Quindi,

per un verso, emerge

il

concorso del soggetto deputato all'assolvimento dell'imposizione nella scelta volitiva che si esprime mediante l'introduzione del tributo,- per altri aspetti,

il  
medesimo strumento  
rileva  
in funzione  
della destinazione dell'imposizione tramite un mero atto provvedimentoale e  
normativo.

L'oggetto  
della regolamentazione giuridica  
del tributo si fonda sull'assunto che ciascun soggetto viene chiamato a sopportare  
una parte del costo, genericamente, attribuito alla complessità dei consociati non in quanto si alimenti, in  
qualche modo, il  
patrimonio  
di un soggetto diverso ma perché appartenendo allo Stato, ognuno è chiamato a far fronte alla quota  
tributaria.

La nascita della disciplina giuridica dei tributi, in uno stato  
di diritto, è un momento importante  
per poter garantire il  
concorso di tutti alle spese pubbliche: il

tributo  
è  
una manifestazione di volontà dell'Ente stesso,  
che nell'equa regolamentazione  
giuridica del

tributo consente l'equa ripartizione tra i soggetti chiamati a concorrere alla spesa pubblica

e rappresenta un importante momento di passaggio,  
etica  
condizione basilare, tipica di tutti  
gli stati civili e presente  
negli  
ordinamenti maggiormente  
più evoluti.

Esistono

particolari  
situazioni giuridiche ove,  
per effetto  
di talune risorse  
naturali presenti negli  
stati  
non si ha la necessità di ricorrere al  
sostegno alle spese mediante il  
ricorso al tributo perché gli stessi estraggono petrolio sufficiente a coprire le pubbliche spese.  
In questi casi non c'è bisogno di un tributo e tali  
stati vengono  
definiti  
paradisi fiscali. Pertanto conoscere esattamente la funzione sociale  
del  
tributo  
serve a verificare quali siano i tributi esistenti in Italia e come debba intervenire  
la norma per poterne dare un'esauriente regolamentazione. Il  
tributo risulta frutto dell'evoluzione storica,  
inteso come una forma di contribuzione  
alle spese pubbliche da parte dei consociato  
per effetto delle  
correlate ragioni di appartenenza ed ivi

chiamati a rendersi, pro quota, responsabile di una parte di tali spese.

Il tributo, pertanto, è un'obbligazione pecuniaria di fonte legale che non nasce da un contratto ma scaturisce dalla legge che ne introduce una precisa regolamentazione e ne è, specularmente, fonte tipica.

Le basi costituzionali e normative, di primo livello che ne giustificano esaustivamente la correlata disciplina sono rintracciabili negli articoli 23 e 53 della Costituzione. In particolare al primo comma dell'art 23 è sancito il principio di legalità che conferisce solo alla legge il compito di introdurre il tributo. Per altro verso, invece, il primo comma dell'articolo 53 nel sancire il principio della capacità contributiva, intende che tutti siano tenuti a concorrere alle pubbliche spese in relazione alla personale capacità contributiva dei singoli.

Con tali basi normative non abbiamo difficoltà a differenziare il tributo rispetto ad altri istituti che potrebbero presentare caratteristiche similari e anzi sembrerebbero

dar  
luogo a una serie di possibili fattispecie contigue  
al  
diritto tributario. Si pensi  
all'espropriazione  
per pubblica utilità prevista costituzionalmente che da luogo ad un'obbligazione che non  
è un obbligazione pecuniaria e soprattutto non è diretta a

concorso alle spese pubbliche, anzi, mediante l'espropriazione  
per pubblica  
utilità si realizza  
una finalità pubblica ma con un obbligo  
generale  
di cessione di un bene. Rappresenta, esso, pertanto, ed in ultima analisi, l'esercizio di un potere ablatorio  
che nulla ha a che fare con il  
tributo.

Come pure la previsione di obbligazioni pecuniarie di fonte legale come  
quelle tipiche  
delle sanzioni amministrative che danno luogo ad entrate ma non sono finalizzate, non sono dirette al  
concorso alle spese pubbliche ma sono prevalentemente indirizzate a costituire la sanzione di un  
comportamento illecito legittimo  
del destinatario della sanzione stessa.

Con questa premessa, con questa definizione di fondo si comprende più agevolmente la classificazione  
tradizionale che  
distingue  
i tributi in  
quattro grandi istituti: imposta,  
tassa, contributi fiscali e monopoli fiscali.

In funzione delle correlate funzioni pubbliche, gli economisti utilizzano quale criterio discretivo nello studio del tributo, l'esistenza o meno di una controprestazione pubblica e le particolari caratteristiche dell'obbligo che incide sul privato.

Per cui, de plano, si paga l'imposta e il tributo a prescindere da

una controprestazione pubblica. L'imposta si deve pagare. Cosa diversa

è la tassa: si paga

la tassa quando viene richiesto un servizio pubblico, quando si tende a sollecitare o fruire di un'attività della p.a. e quindi

a fronte di una domanda viene previsto il

pagamento di una tassa e quindi, a titolo esemplificativo, chi si iscrive all'università paga un tributo, che è cosa diversa dall'imposta: è proprio

la preventiva

esistenza di un'istanza, che fa nascere in qualche modo un'attività procedimentale amministrativa a fronte della quale la legge prevede una controprestazione finanziaria che bilancia la prestazione amministrativa medesima.

<https://www.diritto.it/ratio-ermeneutica-del-tributo/>